

	<p><i>Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione</i> <i>"Giovanni Marchitelli"</i> Via Roma, 22/bis - 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) - C.F. 81001840693 Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561 CHRH01000N@istruzione.it – CHRH01000N@pec.istruzione.it – www.istitutoalberghierovillasantamaria.edu.it</p>	
	<p><i>DGR N. 840 del 20/10/2015</i> <i>Fondo Sviluppo e Coesione delibera Cipe 95/2012</i> <i>Par FSC Regione Abruzzo</i></p> <p><i>Cup F66J16000420002</i></p>	

I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli"
Prot. 0004848 del 25/05/2023
IV (Uscita)

Villa Santa Maria, 25/05/2023

Agli Alunni
Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale Docente
All'albo online

COMUNICAZIONE N. 330

OGGETTO: Assenze, validità anno scolastico e deroghe al monte ore – a. s. 2022/23

Si comunica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di frequenza scolastica e limite di assenze (art. 2 e 14 del DPR 122/2009, C.M. n.20 del 4 marzo 2011, C.M. 95 del 24 ottobre 2011) e quanto stabilito dal Collegio dei docenti relativamente alle motivate deroghe in casi eccezionali:

- per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré (33).

Per il presente anno scolastico, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dello stesso è fissato secondo la seguente tabella:

Corsi/Classi	Orario settimanale	Ore annuali previste dal piano di studi	Numero massimo ore di assenza	Numero massimo ore di assenza non

				avvalentisi IRC/Attività alternativa IRC
Classe prima	32	1056	264 (25%)	256
Classe seconda	32	1056	264 (25%)	256
Secondo Biennio	32	1056	264 (25%)	256
Quinto anno	32	1056	264 (25%)	256

Si ricorda che vanno conteggiate come presenze:

- le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- la partecipazione ad eventi/manifestazioni interni o esterni all'Istituto, che abbiano coinvolto le studentesse e gli studenti in attività previste come ampliamento dell'offerta formativa (ad esempio: progetti, incontri con esperti, contest, etc.)
- i periodi di assenze validati dall'Istituzione scolastica come PCTO indicati con la dicitura "Fuori classe" sul registro elettronico nei periodi in cui c'è stata sospensione delle attività didattiche.

Inoltre, l'articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09) prevede che «le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati».

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Per quanto riguarda il presente anno scolastico, il Collegio docenti nella seduta n. 7 del 22/02/23, ha deliberato i criteri generali che specificano i casi eccezionali, certi e documentati, idonei a legittimare speciali deroghe al limite massimo di assenze consentite dalla normativa vigente, per la validità dell'anno scolastico, rispetto al numero di assenze raggiunte da ciascun alunno o alunna, a

condizione che in sede di Scrutinio finale il Consiglio di Classe abbia sufficienti elementi per valutare i relativi livelli di apprendimento raggiunti.

Per opportuna conoscenza, soprattutto in vista dei prossimi Scrutini, si elencano i suddetti criteri che consentono di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

- Assenze giustificate per gravi patologie;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe;
- Assenze per terapie mediche certificate;
- Assenze per donazioni di sangue;
- Assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive, solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti;
- Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa;
- Assenze per partecipazione ad attività di volontariato debitamente certificate;
- Assenze per stages svolti da alunni che hanno ottenuto borse di studio, nell'ambito dei PCTO;
- Assenze per esperienze di alta formazione documentate, organizzate dall'Istituzione scolastica in collaborazione con altri enti nell'ambito dei PCTO, per un massimo di due settimane;
- Assenze per attività di PCTO non organizzate dall'Istituzione scolastica e debitamente documentate fino ad un massimo di 36 h nell'intero anno scolastico.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicandro Rago